

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1645 del 30/05/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE SOC. AGRICOLA MADDALENA SRL DI BRESCELLO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1660 del 27/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.4304/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**SOC. AGR. MADDALENA Srl**" - **Brescello**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**SOC. AGR. MADDALENA Srl**", avente sede legale in Comune di **Parma – Via A. Fratti n.36** - Provincia di Parma, concernente l'impianto per l'attività di trasformazione del latte ubicato in Comune di **Brescello – Via Cisa Ligure n.57** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti della Provincia con prot.n.**14095** del **06/03/2014** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole espresso dall'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/2014/6161, in merito alle emissioni in atmosfera e allo scarico in corpo idrico superficiale acquisito in data 9/7/2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Brescello con atto n.prot.4153 acquisito in data 25/05/2016.

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**SOC. AGR. MADDALENA Srl**" ubicato nel comune di **Brescello – Via Cisa Ligure n.57**, che comprende il seguente titolo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06.**

**- Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06.**

- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in acque superficiali costituito dalle acque di lavaggio dei pavimenti e delle attrezzature dello stabilimento, alla cui rete si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento e dei 2 appartamenti annessi;
- le sopra citate acque reflue sono trattate da un impianto di depurazione biologica a fanghi attivi ad ossidazione totale costituito da:
  - pozzetto dotato di pompa di rilancio;
  - vasca di equalizzazione del volume di 11 m<sup>3</sup>;
  - vasca di denitrificazione del volume di 8,10 m<sup>3</sup>;
  - 2 vasche per l'ossidazione dove viene insufflata aria del volume complessivo di 21 m<sup>3</sup>;
  - vasca di sedimentazione del volume di 3 m<sup>3</sup>;
  - una parte dei fanghi viene reimpressa nella vasca di denitrificazione tramite idroestrattore mentre i fanghi di supero vengono inviati ad una vasca del volume complessivo di 10 m<sup>3</sup>, prelevati saltuariamente e inviati ad un centro di raccolta autorizzato;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del caseificio e dagli appartamenti, prima di confluire nel depuratore sopra citato, passano attraverso una fossa imhoff;
- lo scarico è di tipo continuo e l'approvvigionamento idrico è da pozzo;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso poderale adiacente allo stabilimento che recapita nel Canale Naviglio;

**Prescrizioni**

- 1) Lo scarico finale, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
- 2) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 3) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 4) Gli scarichi delle acque bianche (meteoriche) dovranno essere separate dai sistemi di trattamento e ricondotti a valle del pozzetto di ispezione o inviati separatamente al corpo idrico recettore.
- 5) Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
- 6) La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte dall'azienda, evitando di farle confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
- 7) I fanghi derivanti dall'impianto di trattamento delle acque o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs n.152/06.
- 8) Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
- 9) Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.

- 10) Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
- 11) Dovranno essere effettuati almeno 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD<sub>5</sub>, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
- 12) I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
- 13) Deve inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.
- 14) Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE i volumi di acqua rilevati nel precedente anno solare.

**Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SOC. AGR. MADDALENA Srl**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trasformazione del latte negli impianti ubicati in Comune di **Brescello – Via Cisa Ligure n.57** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 1047 Kw

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **11 Luglio 2016** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **18 Luglio 2016**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 1047 Kw	1495	Oltre il como del tetto	5	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)

(\*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per **gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o minore allo 0,1%.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella centrale termica E1 gasolio conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte II, Sezione 1, Paragrafo 1 del medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1% in massa.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1;

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.prot.n.14095 del 06/03/2014 e successive integrazioni;

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.



### **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività della stessa non supera i limiti di zonizzazione acustica fissati dal Comune in cui è insediata.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**